



REPUBBLICA ITALIANA

114/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Antonietta BUSSI	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **60342** del registro di segreteria, promosso da

OMISSIS, nato a *Omissis*, il *omissis*, (c.f. **OMISSIS**), rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Arpino (c.f. **RPNMRA71L06H501Q**), come da procura speciale rilasciata su foglio separato, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, via Santa Maria Mediatrix n. 1, pec: **marioarpino@ordine avvocatiroma.org**;

- *appellante* -

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (c.f. 80078750587), con sede in Roma alla via **Ciro il Grande** n. 21, in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati **Giuseppina Giannico** (c.f. GNNGPP70B57D883T; p.e.c. avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), **Antonella Patteri** (c.f. PTTNNL60E49D665K; p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), **Lidia Carcavallo** (c.f. CRCLSI68C66F839U; p.e.c.: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), **Antonietta Coretti** (c.f. CRTNNT58D53L117B; p.e.c.: avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) e **Sergio Preden** (c.f. PRDSRG72L16H501O; p.e.c.: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), come da procura in calce alla memoria di costituzione e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via **Cesare Beccaria**, 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax 06/59056512);

- *appellato* -

per la riforma

della sentenza n. 314/2021 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna - depositata in data 14 ottobre 2021, non notificata.

VISTO l'atto di appello;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 21 marzo 2024, con l'assistenza del segretario di udienza Dott.ssa **Serena Scippa**, la relatrice Consigliere **Meniconi Beatrice**, l'Avv. **Mario Arpino** per l'appellante, l'Avv. **Giuseppina Giannico** per l'Inps.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza gravata la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna, respinta la richiesta di rinuncia, ha rigettato il ricorso proposto dall'odierno appellante – ex appartenente alla Polizia Penitenziaria – teso ad ottenere la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico – calcolato con il cd. sistema misto alla luce dell'anzianità di servizio al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni (13 anni e 11 mesi) - mediante applicazione dell'aliquota di rendimento prevista dall' art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, per cui “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo...”.

Ad avviso del primo giudice, infatti, l'ambito applicativo di detta disposizione sarebbe limitato agli appartenenti alle Forze Armate, “ovvero, ai sensi del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell'ordinamento militare”, agli appartenenti all'Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri, nonché, in forza dell'art. 1 del d. lgs. 19 marzo 2001, n. 68, al Corpo della Guardia di Finanza”, e dunque non potrebbe applicarsi al ricorrente in quanto “gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, rientrando, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. n. 395 del 1990, nel novero delle Forze di polizia ad ordinamento civile, vedono i criteri del calcolo del proprio trattamento pensionistico modulati su quelli del personale civile”.

Inoltre, la sentenza n. 1/2021 delle Sezioni Riunite di questa Corte non sarebbe pertinente per il caso in esame, considerata l'applicazione del richiamato art. 54 alle sole pensioni militari.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso in appello il pensionato, con atto notificato e depositato in data 9.11.2022, che, evidenziata la tempestività del gravame, ha lamentato la

-“Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54 DPR 1092/73 e dell’art. 1, comma 12, della legge 335/95, anche in relazione all’art. 1 101-102 della legge 234/2021”.

Ad avviso dell'appellante infatti alla Polizia Penitenziaria dovrebbero applicarsi le norme vevoli per i Corpi militari (trattandosi, in origine, di un corpo militare, che solo in seguito è stato smilitarizzato, pur rimanendo comunque speciale in quanto paramilitare), e dunque anche il richiamato art. 54, sebbene nell'aliquota del 2,44% individuata dalle sopravvenute sentenze delle Sezioni Riunite di questa Corte rese nella materia che ci occupa, come sarebbe stato di recente confermato dai commi 101 e 102 dell’art. 1 della legge n. 234/2021(*“ Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*), vevoli, quantomeno, a decorrere dal 2022. Ha richiamato dei precedenti giurisprudenziali, anche con riferimento all’attesa del pronunciamento della Corte costituzionale con riferimento alla richiamata legge di bilancio.

-“Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54 DPR 1092/73 e dell’art. 1, comma 12, della legge 335/95, alla luce della sentenza n. 12/2021 delle Sezioni Riunite”.

Secondo l’appellante, in forza dei sopravvenuti pronunciamenti delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 1/2021 e n. 2/2021, al caso di specie (anzianità di servizio al 31.12.1995 inferiore a 15 anni) dovrebbe applicarsi il richiamato art. 54, sebbene nell’aliquota ridotta del 2,44%, rientrando nel *petitum* di quella più ampia del 44% originariamente richiesta dal ricorrente.

L’appellante ha pertanto concluso nei seguenti termini:

- “- in via pregiudiziale, dichiarare l’appello tempestivo ed ammissibile;
- in via principale, riformare integralmente la sentenza impugnata, così accogliendo l’originario ricorso, almeno parzialmente, nei limiti di quanto statuito dalla sentenza 1/2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti e dall’art. 1, comma 101, della legge 234/2021, ossia rideterminando la quota retributiva della pensione dell’appellante da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile, condannando l’Istituto appellato a tutti i conseguenti adempimenti ed al versamento delle somme nel frattempo maturate e non erogate;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non si ritenga di applicare i commi 101 e 102 dell’art. 1 della legge 234/2021 anche a coloro che siano già cessati dal servizio quali ex appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, fin dalla data di decorrenza del

trattamento pensionistico, disporne l'applicazione almeno con riferimento ai ratei di pensione maturandi a decorrere dal 1° gennaio 2022, condannando l'Istituto appellato, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, all'adeguamento del trattamento pensionistico e al pagamento delle maggiori somme -nelle more-maturate;

- in ogni caso, ai sensi di legge, condannare l'appellato Istituto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al rimborso dei compensi, delle spese imponibili, generali e non imponibili del presente grado di giudizio, oltre maggiorazione per il contributo previdenziale integrativo ripetibile *ex art 11 legge 20.9.80 n 17576 ed iva*", da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

3. Con memoria di costituzione, depositata in data 1 febbraio 2024, l'Inps ha chiesto il rigetto dell'appello in punto di richiesta di pagamento di arretrati, evidenziando la portata dell'art. 1, commi 101 e 102, della legge n. 234/2021 e l'orientamento espresso da codeste sezioni di appello, relativamente all'applicazione dell'aliquota del 2,44% annuo solo a decorrere dal primo gennaio 2022, data di entrata in vigore della norma.

4. Con memoria integrativa, depositata in data 23 febbraio 2024, l'appellante ha evidenziato la necessità di accogliere l'appello, quanto meno nei limiti di cui all'invocata legge di bilancio, insistendo nelle proprie prospettazioni.

5. All'odierna udienza sia il difensore dell'appellante che la difesa dell'Inps si sono riportati ai documenti depositati in atti.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

6. L'appellante ha evidenziato, per mero scrupolo difensivo, una questione preliminare relativa alla tempestività dell'atto di appello, che tuttavia non è messa in discussione dalla controparte Inps.

Emerge infatti dai documenti che il cd. termine lungo per appellare - un anno decorrente dal deposito della sentenza di prime cure (14 ottobre 2021), cui deve aggiungersi il periodo di 31 giorni di sospensione feriale dei termini (dal 1 al 31 agosto, per 31 giorni), con scadenza dunque del termine alla data del 14 novembre 2022- risulta rispettato dall'appellante che ha notificato l'appello nella antecedente data del 9 novembre 2022.

E ciò in conformità all'orientamento di questa Sezione per cui il "termine c.d. lungo di un anno indicato dall'art. 178 c.g.c., applicabile nella fattispecie non risultando notificata la sentenza impugnata; al termine di un anno vanno aggiunti trentuno giorni di periodo feriale, ai sensi dell'art. 1 della l. 7 ottobre 1969, n. 742, come modificato dall'art. 16 del d.l. n. 132/2014, convertito in l. n. 162/2014" (Corte conti, Sez. I App., sent. n. 115/2022 in data 9.3.2022).

L'appello è dunque tempestivo.

7. Con riferimento al merito della questione l'odierno Collegio rileva che l'appello è parzialmente fondato.

La fattispecie all'esame concerne infatti l'applicabilità dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 al personale appartenente alla Polizia Penitenziaria, titolare di pensione liquidata con il sistema "misto", ex art. 1, comma 12,

della legge 8 agosto 1995, n. 335, cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio utili ai fini previdenziali e con un'anzianità di servizio, al 31 dicembre 1995, inferiore ai 18 anni.

Occorre dunque verificare l'applicabilità agli appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria della norma invocata di cui all'art. 54 del T.U. n. 1092/1973, che contempla unicamente il personale militare.

In proposito il giudice di prime cure ha correttamente affermato che per il suddetto personale, in quanto equiparato a quello civile, non trova applicazione, *tout court*, l'invocato art. 54, non potendosi dare rilievo al fatto che al momento dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 1092/1973 il Corpo avesse ordinamento militare, poiché il trattamento pensionistico va liquidato applicando la normativa vigente nel momento in cui matura il diritto alla prestazione pensionistica" (Corte conti, Sez. I App. sent. n. 179/2023 in data 13.4.2023; Sez. giur. per la regione Siciliana, sent. n. 284/2020 in data 11.6.2020; Sez. Giur. Lazio sent. n. 133/2021 in data 24.2.2021).

Occorre tuttavia precisare che, quanto detto, vale solo per le prestazioni pensionistiche maturate al 31.12.2021.

Diverso discorso deve essere fatto invece per il periodo successivo al 1.1.2022, data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2021, n. 234 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"*, il cui art. 1, comma 101, ha previsto espressamente che *"Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva*

inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile".

L'orientamento di questa Sezione per cui la norma appena citata ha valore solo per il futuro, ha trovato conferma in pronunce più recenti: *"La soluzione interpretativa prospettata da questa Sezione con la citata sentenza n. 45/2022, peraltro, ha trovato l'avallo della Corte costituzionale nella recente sentenza n. 33 del 28 febbraio 2023, con la quale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di Polizia penitenziaria), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che i criteri di calcolo del trattamento pensionistico, riferiti alla quota retributiva della pensione, previsti dall'art. 54, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 1092/1973, siano estesi in favore del personale della Polizia penitenziaria, ha anche puntualizzato come lo jus superveniens costituito dall'art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 dovesse "giustamente" avere una "applicazione non retroattiva, nel senso che la riliquidazione del trattamento pensionistico opera solo a partire dal rateo di gennaio 2022". (Corte conti. Sez. I App. sent. n. 45/2022 e n. 179/2023).*

Pertanto all'appellante -che rientra nell'ambito di applicazione della normativa appena richiamata (alla data del 31.12.1995 vantava una anzianità contributiva di 13 anni e 11 mesi)- dovrà essere riliquidato il

trattamento pensionistico, a decorrere dal 1 gennaio 2022, con applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44 per cento per ogni anno utile sulla quota di pensione regolata con il sistema c.d. retributivo in applicazione dell'art. 54 del DPR 29.12.1973 n. 1092, con corresponsione di arretrati ed interessi legali a decorrere dalla data suddetta al saldo.

Conclusivamente, ed assorbita ogni altra questione, il Collegio accoglie parzialmente l'appello, rigettando per il resto.

Le spese sono compensate tenuto conto della particolarità della materia, delle varie interpretazioni giurisprudenziali formatesi nel tempo e dello *jus superveniens*.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione alla gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello iscritto al n. **60342** del registro di segreteria promosso da **OMISSIS** e, per l'effetto, dispone la riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione del coefficiente del 2,44 per cento nei termini di cui in motivazione e con condanna dell'INPS al pagamento di arretrati ed interessi legali a decorrere dalla data del 1 gennaio 2022 al saldo.

Spese legali compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 21 marzo
2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F.to Beatrice MENICONI

IL PRESIDENTE

F.to Massimo LASALVIA

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 07/05/2024

IL DIRIGENTE

F.to Massimo BIAGI